NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SULLA VITA

Art. 34

Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche

Le imprese debbono tenere un registro da cui risultino le attivita' a copertura delle riserve tecniche. E' fatto obbligo alle imprese di comunicare all'ISVAP la situazione delle predette attivita' risultante dal registro, con apposito prospetto annuale redatto in conformita' ad un modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I movimenti in entrata o in uscita delle singole attivita' devono essere annotati sul registro al termine di ogni mese dell'esercizio; le variazioni dei valori iscritti devono essere registrate entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio per ciascuna delle categorie indicate nell'articolo 32. Il registro puo' essere formato anche usando supporti informatici approvati dall'ISVAP e deve rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Estremi	Legge 22 ottobre 1986, n. 742
Titolo	III — Condizioni di esercizio
Capo	I — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-sulla-vita/art-34-registro-delle-attivita-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

a-copertura-delle-riserve-tecniche/versione/0